



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine

Allegato A

RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE IN ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023) PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025 CIG B43128406F

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine (C.F. 80007420302) nella persona del Prefetto di Udine

e

La società (C.F. _____), con sede legale in via _____, nella persona di _____ in qualità di legale rappresentante della stessa.

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

VISTE le disposizioni in materia di somministrazione pasti e di pernottamento, servizi ricompresi nell'allegato IVX alla Direttiva 2014/24/UE ricomprese e regolamentati pertanto nel D.L. vo 36/2023 e in particolare all'art. 130;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 - art. 3, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ATTESO che bisogna predisporre un'adeguata gestione del servizio di fornitura pasti per l'anno 2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

Il presente contratto viene stipulato tra la Prefettura - UTG di Udine (di seguito Prefettura) e la società denominata (C.F. _____) fornitura pasti.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di _____ pasti giornalieri per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione alla Società affidataria, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo mensile.

Articolo 10

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, alla Società se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 11

Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Prefettura si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322., c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Articolo 12

Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata somministrazione dei pasti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previo semplice preavviso.

Costituiscono grave inadempienza per l'affidatario l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art. 9, nonché l'aver omesso di segnalare fatti e/o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o grave danno alle strutture.

Articolo 13

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle esercizio di somministrazione pasti, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore, salvo il caso di uso improprio.

Articolo 14

Controversie

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Udine

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore, salvo il caso di uso improprio.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

La società impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010; n.136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

II CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è: **CIG_____**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine li,

L'affidatario

per la PREFETTURA - UTG DI UDINE
IL PREFETTO

Il Presidente